



Circolare Speciale **19/2024** Straordinaria pagine: 14

Decreto accertamento e concordato preventivo biennale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21.02.2024, n. 43, Serie generale, il [D.Lgs. 12.02.2024 n. 13](#), contenente “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, in vigore dal 22.02.2024.

Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

[Scarica la Circolare Speciale in formato Word](#)



TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Definizione dell'accertamento con adesione

Art. 1, c. 1, lett. a),
b), c)

- L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva, nonché il recupero dei crediti indebitamente compensati non dipendente da un precedente accertamento, possono essere definiti con adesione del contribuente.
- Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6-bis, c. 3 L. 212/2000 reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, **anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione**, in luogo delle osservazioni. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo.
- Pertanto, l'invito alla definizione del "procedimento con adesione" è incluso tra le informazioni da inserire nello schema di provvedimento partecipato al contribuente, ai fini del contraddittorio.
- L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'art. 6-bis, c. 2 L. 212/2000, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'art. 6, gli comunica un **invito a comparire** nel quale sono indicati:
 - a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lett. c).

Adesione ai verbali di constatazione

Art. 1, c. 1, lett. d)

- Il contribuente può prestare adesione **anche ai verbali di constatazione** redatti ai sensi dell'art. 24 L. 4/1929:
 - a) senza condizioni;
 - b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti.
- L'adesione può avere a oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire **entro i 30 giorni** successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione, da parte del contribuente, al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate indicato nel verbale e all'organo che lo ha redatto.
- Nel caso di cui alla lett. b) (adesione condizionata), **nei 10 giorni successivi** alla comunicazione dell'adesione condizionata, l'organo che ha redatto il verbale **può correggere gli errori indicati dal contribuente** mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
- **I termini per l'accertamento sono in ogni caso sospesi** fino alla comunicazione dell'adesione del contribuente e comunque **non oltre la scadenza del 30° giorno** dalla consegna del verbale di constatazione.
- Nel caso di cui alla lett. a) (adesione non condizionata), **entro i 60 giorni successivi** alla comunicazione del contribuente, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste.
- Nel caso di cui alla lett. b) (adesione condizionata), il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all'Agenzia delle Entrate da parte dell'organo che ha redatto il verbale.
- In presenza dell'adesione, la **misura delle sanzioni applicabili è ridotta alla metà** e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'art. 8 D.Lgs. 218/1997.
- Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione.
- In caso di mancato pagamento delle somme dovute, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme.

Accertamento con adesione

Art. 1, c. 1, lett. e),
f), g)

- Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato **avviso di accertamento o di rettifica**, ovvero **atto di recupero**, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, **istanza di accertamento con adesione**, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire. L'istanza di adesione è proposta **entro il termine di presentazione del ricorso**.
- Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il **contraddittorio preventivo**, il contribuente **può formulare istanza di accertamento con adesione**, indicando il proprio recapito, anche telefonico, **entro 30 giorni** dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, c. 3 L. 212/2000. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione **anche nei 15 giorni successivi alla notifica** dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. **In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di 30 giorni.**
- È fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.
- Il contribuente che si è avvalso della citata facoltà di formulare istanza di accertamento con adesione non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.
- Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo, l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica ovvero dell'atto di recupero.
- Per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero **non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione.**

Notifica dell'atto impositivo

Art. 1, c. 1, lett. h),
i)

- L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'art. 6-bis, c. 2 L. 212/2000, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'art. 12 D.Lgs. 218/1997, gli **comunica un invito a comparire**.
- Qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono **meno di 90 giorni**, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente **prorogato di 120 giorni**, in deroga al termine ordinario.
- **In caso di notifica di avviso di accertamento, o di rettifica, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo**, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire. L'istanza di adesione è proposta entro i termini di presentazione del ricorso.
- **Il contribuente può presentare l'istanza di adesione**, con l'indicazione del domicilio di almeno un rappresentante, **entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, c. 3 L. 212/2000**. È fatta salva la possibilità per il contribuente di presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria è sospeso per un periodo di 30 giorni.
- Il contribuente che si è avvalso della facoltà di presentare la citata istanza di adesione non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.

Procedimento accertativo per redditi attribuiti per trasparenza

Art. 1, c. 2, lett. a)

- Nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma associata (art. 5 Tuir), ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 Tuir), la competenza al controllo delle dichiarazioni spetta **all'ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale**, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, che procede con accertamento parziale.

Atti di recupero

Art. 1, c. 2, lett. b)
e c. 5

- Per il **recupero dei crediti non spettanti o inesistenti**, l'Agenzia delle Entrate applica, in deroga alle disposizioni vigenti, le seguenti:
 - a) fermi restando le attribuzioni e i poteri previsti dall'artt. 31 e seguenti Dpr 600/1973, nonché quelli previsti dagli artt. 51 e seguenti Dpr 633/1972, e senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione, l'ufficio può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dagli artt. 60 e 60-ter Dpr 600/1973. La disposizione non si applica alle attività di recupero delle somme di cui all'art. 1, c. 3 D.L. 36/2002 e all'art. 1, c. 2 D.L. 282/2002;
 - b) si applicano le disposizioni di cui agli artt. 16, c. 3, e 17, c. 2 D.Lgs. 472/1997;
 - c) l'atto di cui alla lett. a), emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti non spettanti e inesistenti, in tutto o in parte, in compensazione deve essere notificato, a pena di decadenza, rispettivamente, **entro il 31.12 del 5° anno e dell'8° anno successivo a quello del relativo utilizzo**;
 - d) il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato **per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilità di avvalersi della compensazione**. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo;
 - e) la competenza all'emanazione degli atti di cui alla lett. a), emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta;
 - f) per le controversie relative all'atto di recupero di cui alla lett. a) si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 546/1992;
 - g) in assenza di specifiche disposizioni, le lett. a), b), d), e f) si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti. Fatti salvi i più ampi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, **entro il 31.12 del 5° anno successivo** a quello in cui è avvenuta la violazione. La competenza all'emanazione dell'atto di recupero spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto al momento della commissione della violazione. In mancanza del domicilio fiscale la competenza è attribuita a un'articolazione dell'Agenzia delle Entrate individuata con provvedimento del direttore.
- Con provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate è disciplinata la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. In caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la conformità della copia informatica al documento analogico.
- I riferimenti normativi riportati negli atti di recupero già emessi prima del 22.02.2024 sono da intendersi al nuovo art. 38-bis Dpr 600/1973.

Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale

Art. 1, c. 2, lett. c),
d) e c. 6

- Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al Dpr 68/2005, ossia **tramite Pec**, anche in deroga all'art. 149-bis c.p.c. e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui alla presente disposizione:
 - a) se destinati a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi, al domicilio digitale risultante dall'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA);
 - b) se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel Registro delle Imprese (INAD), ovvero nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA);
 - c) se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato di cui all'art. 6-quater D.Lgs. 82/2005, al domicilio digitale professionale risultante dall'Indice di cui all'art. 6-quater di cui al medesimo codice o, in mancanza, all'unico domicilio digitale ivi presente;
 - d) se destinati ai soggetti che hanno eletto il domicilio digitale speciale, a tale domicilio speciale.
- All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione degli indirizzi.
- Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un **secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo invio**. Se anche a seguito del secondo tentativo la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo:
 - a) nei casi previsti dalle precedenti lett. a), c) e d), si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni dell'art. 60 D.Lgs. 13/2024 e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'art. 149-bis c.p.c.;
 - b) nel caso previsto dalla precedente lett. b), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il 2° giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
- Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato del destinatario trasmette all'ufficio o, nel caso di cui alla lett. b), nel 15° giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa.
- I soggetti di cui all'art. 6-quater D.Lgs. 82/2005 possono eleggere il domicilio digitale speciale presso il quale ricevere sia la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione, comunicando tale domicilio, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalità con le quali i soggetti possono confermare o revocare gli indirizzi digitali comunicati.
- È abrogato l'art. 60, c. 7 Dpr 600/1973 in materia di notifica degli atti tramite posta elettronica certificata.
- L'applicazione della nuova disciplina è estesa alle **cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell'agente della riscossione**.

Contraddittorio per soggetti che non presentano i modelli ISA

Art. 1, c. 3

- Al fine di omogeneizzare le procedure di accertamento previste dalla normativa vigente, il contraddittorio previsto in sede di accertamento induttivo per i soggetti che non presentano i modelli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) è attivato ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 218/1997.

Disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio

Art. 2

- In riferimento a tutte le disposizioni di legge che richiamano l'analisi del rischio in materia tributaria, valgono le seguenti definizioni:
 - a) **analisi del rischio**: il processo, composto da una o più fasi che, al fine di massimizzare l'efficacia delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonché di quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo, tramite modelli e tecniche di analisi deterministica ovvero probabilistica, nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali, utilizza, anche attraverso la loro interconnessione, le informazioni presenti nelle basi dati dell'Amministrazione finanziaria, ovvero pubblicamente disponibili, per associare, coerentemente a uno o più criteri selettivi, ovvero a uno o più indicatori di rischio desunti o derivati, la probabilità di accadimento a un determinato rischio fiscale, effettuando, ove possibile, anche una previsione sulle conseguenze che possono generarsi dal suo determinarsi;
 - b) **rischio fiscale**: il rischio di operare, colposamente o dolosamente, in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario;
 - c) **criterio selettivo**: identificazione e tipizzazione di una condotta, monosoggettiva o plurisoggettiva, idonea a concretizzare un rischio fiscale;
 - d) **indicatore di rischio desunto o derivato**: risultato di un processo di profilazione finalizzato a ottenere ulteriori caratterizzazioni dei contribuenti oggetto di analisi;
 - e) **analisi deterministica**: insieme dei modelli e delle tecniche di analisi basati sul raffronto e sull'elaborazione di dati, riferiti a uno o più contribuenti ovvero a uno o più periodi di imposta, volti a verificare, tramite criteri selettivi fondati su relazioni non probabilistiche, l'avveramento di un rischio fiscale, in tutto o in parte definibile prima dell'avvio dell'analisi;
 - f) **analisi probabilistica**: insieme dei modelli e delle tecniche di analisi che, sfruttando soluzioni di intelligenza artificiale ovvero di statistica inferenziale, consentono di isolare rischi fiscali, anche non noti a priori, che, una volta individuati, possono essere utilizzati per l'elaborazione di autonomi criteri selettivi, ovvero permettono di attribuire una determinata probabilità di accadimento a un rischio fiscale noto.
- I risultati dell'analisi del rischio, oltre che per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonché di stimolo dell'adempimento spontaneo, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di controlli preventivi.
- Le informazioni presenti in tutte le basi dati di cui l'Agenzia delle Entrate dispone sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi ai contribuenti.
- Per il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuate le opportune attività di analisi del rischio.
- L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, possono, compatibilmente con le vigenti disposizioni in tema di trattamento di dati personali, di riservatezza o di segretezza, mediante la stipula di protocolli d'intesa, condividere tra loro tutte le informazioni e le risorse informatiche di cui dispongono, anche tramite la costituzione, conformemente ai rispettivi ordinamenti, di unità integrate di analisi del rischio.

Forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere

Art. 3

- L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e delle giurisdizioni terze con le quali è in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'Amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali.
- L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.
- In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'Amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati dalla normativa dell'Unione Europea e dai trattati bilaterali o multilaterali applicabili.
- Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni può essere, inoltre, rifiutata quando l'autorità competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.
- Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle autorità competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonché dell'Iva e delle altre imposte indirette.

Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA

Art. 4

- Il **rappresentante fiscale** deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8, c. 1, lett. a), b), c) e d) D.M. Finanze 31.05.1999, n. 164. In caso di nomina di una persona giuridica, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente incaricato.
- Con decreto sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.
- Per i **soggetti non residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea** o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di Iva tramite un rappresentante fiscale, l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie avviene previo **rilascio di un'idonea garanzia**. Con decreto sono individuati i criteri e le modalità di rilascio della garanzia.
- Il rappresentante fiscale che trasmette all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di inizio o variazione attività, in cui risulti l'esercizio dell'opzione per l'inclusione del numero di partita IVA nella **banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (Vies)** ha l'**obbligo di verificare la completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente** e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso. Con decreto sono individuati termini e modalità di intervento per la verifica degli adempimenti previsti, da attuarsi anche sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra Agenzia delle Entrate e Guardia di finanza.
- Nei confronti del rappresentante fiscale che non adempie a tali obblighi è irrogata la **sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000**; non si applica l'art. 12 D.Lgs. 472/1997.

Revisione dei termini di prescrizione

Art. 5, cc. 1, lett. a)
e 2

- Sono considerate valide le denunce presentate **entro 90 giorni dalla scadenza** del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con **ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse**, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate.
- La disposizione si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dal **periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 22.02.2024**.

Decadenza dell'azione dello Stato per l'imposta sui premi di assicurazione

Art. 5, cc. 1, lett. b) e 2

- In caso di **infedele denuncia**, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente L. 1216/1961 in materia di assicurazioni decade **decorso il 31.12 del 5° anno successivo** a quello in cui è stata presentata la denuncia infedele.
- In caso di **omessa denuncia**, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste dalla citata legge decade **decorso il 31.12 del 7° anno successivo** a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
- A decorrere dalle dichiarazioni presentate relativamente al **periodo di imposta 2024**, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e dei relativi interessi e sanzioni decade **decorso il 31.12 del 3° anno successivo** a quello di presentazione della denuncia.
- Col decorso di 3 anni, computabili dal giorno della avvenuta liquidazione definitiva dell'imposta, si prescrive l'azione dello Stato per la domanda di supplemento di imposta.
- Se non stabilito diversamente, le disposizioni si applicano agli avvisi relativi al **periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 22.02.2024**.

TITOLO II - DISCIPLINA DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Capo I - Disposizioni generali

Finalità

Art. 6

- Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, **possono** accedere a un concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente titolo.

Ambito di applicazione

Art. 7

- Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, l'Agenzia delle Entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.
- Nei confronti dei **contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, per il solo periodo di imposta 2024**, l'applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a **una sola annualità**.

Procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato

Art. 8

- L'Agenzia delle Entrate, **entro il 1.04 di ciascun anno**, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, sono individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria.
- Con il decreto sono individuati i periodi per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di concordato preventivo biennale.
- Per il **2024 e il 2025**, i programmi informatici sono resi disponibili rispettivamente **entro il 15.06 ed entro il 15.04**.

Elaborazione e adesione alla proposta di concordato

Art. 9

- La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle Entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.
- La predetta metodologia, predisposta per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli Isa e per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, con riferimento a specifiche attività economiche tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli Isa e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. La metodologia è approvata con decreto del Ministro dell'economia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
- Ai fini dell'elaborazione della predetta proposta, l'Agenzia delle Entrate, oltre ai dati citati, ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina in tema di protezione dei dati.
- Con il decreto sono individuate le specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le libertà dei contribuenti nonché le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento.
- L'Agenzia delle Entrate elabora e comunica la proposta attraverso gli specifici programmi informatici.
- Il contribuente **può aderire alla proposta di concordato entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell'Irap** (art. 17, c. 1 Dpr 435/2001). Per il **primo anno di applicazione**, il contribuente può aderire alla proposta di concordato **entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi**.

Capo II - Contribuenti per i quali si applicano gli Isa

Concordato per i soggetti che applicano gli Isa - requisiti

Art. 10

- I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli Isa accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate nel presente titolo, a eccezione di quanto previsto nel capo III, riservato ai contribuenti forfetari.
- Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, **non hanno debiti tributari** ovvero hanno **estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate**, compresi interessi e sanzioni, ovvero per **contributi previdenziali** definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.
- Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Cause di esclusione

Art. 11

- Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
 - a) **mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno 1 dei 3 periodi d'imposta precedenti** a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
 - b) **condanna per uno dei reati** previsti dal D.Lgs. 74/2000, dall'art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali), nonché dagli artt. 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (autoriciclaggio) c.p., commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Effetti dell'accettazione della proposta

Art. 12

- L'accettazione da parte del contribuente della proposta impegna il contribuente a **dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap** relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.
- L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli artt. 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 e 116 Tuir (redditi prodotti in trasparenza fiscale), **obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.**
- L'Agenzia delle Entrate provvede al **controllo automatizzato** ai sensi dell'art. 36-bis Dpr 600/1973, delle somme non versate, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso).

Adempimenti

Art. 13

- Nei periodi d'imposta oggetto di concordato i contribuenti sono tenuti:
 - a) agli **ordinari obblighi contabili e dichiarativi**;
 - b) alla **comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).**

Rinnovo del concordato

Art. 14

- Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti e in assenza delle cause di esclusione, l'Agenzia delle Entrate formula, con le stesse modalità, una **nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo**, a cui il contribuente può aderire nei medesimi termini.

Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato

Art. 15

- Il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all'art. 54, c. 1 Tuir, senza considerare i valori relativi a:
 - a) **plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali** (art. 54, cc. 1-bis e 1-bis.1 Tuir);
 - b) **redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni** in società di persone e associazioni (soggetti di cui all'art. 5 Tuir).
- Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un **reddito minimo di 2.000 euro**. Nel caso di società semplici e di soggetti a esse equiparati (art. 5 Tuir), il limite di euro 2.000 è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

Reddito d'impresa oggetto di concordato

Art. 16

- Il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all'art. 56 Tuir, ossia in base agli ordinari criteri e secondo ciascuna tipologia di attività produttiva) e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'Ires, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del Tuir, ovvero, relativamente alle imprese minori, all'art. 66 Tuir, senza considerare i valori relativi a:
 - a) **plusvalenze realizzate** di cui agli artt. 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'art. 88, nonché minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 101 Tuir;
 - b) **redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni** in soggetti di cui all'art. 5 Tuir, o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ovvero in società ed enti di cui all'art. 73, c. 1 Tuir.
- Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.
- Le **perdite fiscali** conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti **riducono il reddito** determinato secondo le ordinarie disposizioni di cui agli artt. 8 e 84 Tuir.
- In ogni caso il **reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro**. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell'art. 5 Tuir, nonché dei soggetti in trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 Tuir) il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

Valore della produzione netta oggetto di concordato

Art. 17

- Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'Irap, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli artt. 5, 5-bis e 8 D.Lgs. 446/1997, **senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive.**
- Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la **dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.**

Effetti del concordato ai fini dell'Iva

Art. 18

- L'adesione al concordato **non produce effetti ai fini dell'Iva**, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Rilevanza delle basi imponibili concordate

Art. 19

- Fermo restando quanto previsto in relazione agli effetti, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, **non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'Irap, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.**
- Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.
- In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, **eccedenti la misura del 50%** rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo **cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.**
- Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate sono riconosciuti i **benefici previsti per i soggetti cui si applicano gli Isa** (benefici premiali di cui all'art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017).

Determinazione degli acconti

Art. 20

- L'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
- Per il primo periodo d'imposta di applicazione del concordato preventivo biennale, se l'acconto è **versato in 2 rate, la 2^a rata** è calcolata come differenza tra **l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la 1^a rata calcolata secondo le regole ordinarie.**

Cessazione del concordato

Art. 21

- Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:
 - a) il contribuente **modifica l'attività svolta** nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo Isa;
 - b) il contribuente **cessa l'attività.**

Decadenza del concordato

Art. 22

- Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui:
 - a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di **attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati**, ovvero risultano commesse **altre violazioni di non lieve entità**;
 - b) a seguito di **modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi** ai sensi dell'art. 2, c. 8 Dpr 322/1998, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una **quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta** rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
 - c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, **dati non corrispondenti a quelli comunicati** ai fini della definizione della proposta di concordato;
 - d) ricorre una delle ipotesi previste tra le **cause di esclusione** ovvero vengono meno i requisiti di cui all'art. 10, c. 2 (**presenza di debiti tributari**);
 - e) è **omesso il versamento delle somme dovute** a seguito delle attività di controllo automatico dell'Agenzia delle Entrate.
- Sono di **non lieve entità**:
 - a) le **violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al D.Lgs. 74/2000, n. 74**, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai 3 precedenti all'ammissione all'istituto;
 - b) la **comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa**, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un **importo superiore al 30%**;
 - c) le seguenti violazioni, relative agli anni oggetto del concordato:
 1. **omessa dichiarazione dei redditi e dell'Irap omessa dichiarazione del sostituto d'imposta e omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale** (artt. 1, c. 1, 2, c. 1, e 5, c. 1 D.Lgs. 471/1997);
 2. **mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri in ordine ai corrispettivi** (art. 6, cc. 2-bis e 3 D.Lgs. 471/1997), contestate in **numero pari o superiore a 3**, commesse in giorni diversi;
 3. nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di Iva, rifiuto di esibire o dichiarazione di non possedere o comunque sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti, registri e scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva (art. 9, c. 2 D.Lgs. 471/1997);
 4. **omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale o loro manomissione** (art. 11, cc. 5 e 5-bis D.Lgs. 471/1997, nonché art. 2 L. 18/1983).
- Le violazioni di cui alle lett. e) del primo punto e alle lett. a), b) e c), n. 1) del secondo punto non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento operoso, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Capo III - Contribuenti che aderiscono al regime forfetario

Concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario

Art. 23

- I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014 accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate nel presente capo, fermo restando quanto previsto all'art. 7, c. 2.

Cause di esclusione

Art. 24

- Non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che **hanno iniziato l'attività** nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.
- Non possono, altresì, accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che non posseggono i requisiti di cui all'art. 10, c. 2 (**hanno debiti tributari**), o per i quali sussiste **una delle cause di esclusione**.

Effetti dell'accettazione della proposta

Art. 25

- L'accettazione da parte del contribuente della proposta **obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi** relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.
- L'Agenzia delle Entrate provvede al **controllo automatizzato**, ai sensi dell'art. 36-bis Dpr 600/1973, delle somme non versate, ferma restando l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento operoso (ar. 13 D.Lgs. 472/1997).

Adempimenti

Art. 26

- Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti agli **obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario** di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014.

Rinnovo del concordato

Art. 27

- Decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le cause di esclusione, l'Agenzia delle Entrate formula, con le medesime modalità, una **nuova proposta di concordato biennale** relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei medesimi termini.

Reddito oggetto di concordato

Art. 28

- Per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni oggetto di concordato è determinato secondo le metodologie di cui all'art. 9, ferma restando la dichiarazione di un **reddito minimo di 2.000 euro**.
- **Resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori** di cui all'art. 1, c. 64, 1° periodo L. 190/2014.

Effetti del concordato ai fini dell'Iva

Art. 29

- L'adesione al concordato **non produce effetti a fini dell'Iva**, la cui applicazione avviene secondo le regole previste per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014.

Rilevanza delle basi imponibili concordate

Art. 30

- Gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, **non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonchè dei contributi previdenziali obbligatori**, ferma restando la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.
- In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto, che generano minori redditi ordinariamente determinati, **eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato**, lo stesso cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.

Determinazione degli acconti

Art. 31

- L'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è calcolato **sulla base dei redditi concordati**.
- Per l'anno d'imposta 2024, se l'acconto è versato in 2 rate, la 2^a rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la 1^a rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Cessazione del concordato

Art. 32

- Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:
 - a) il contribuente **modifica l'attività svolta** nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari;
 - b) il contribuente **cessa l'attività**.

Decadenza del concordato

Art. 33

- Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta oggetto dello stesso nei casi in cui si verifica una delle condizioni previste nell'art. 22 ove applicabili.

Capo IV - Disposizioni comuni di coordinamento e conclusive

Attività di accertamento

Art. 34

- Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'art. 39 Dpr 600/1973 **non possono essere effettuati** salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza. La limitazione riguarda i soli **accertamenti di tipo presuntivo limitatamente al reddito di impresa e di lavoro autonomo**. Non sono, pertanto, precluse attività di controllo mirante a verificare la veridicità dei dati dichiarati dai contribuenti oppure relativi ad imposte diverse da quelle sui redditi derivati dagli esercizi di impresa e lavoro autonomo.
- L'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

Disposizioni di coordinamento

Art. 35

- Per l'adesione al concordato preventivo biennale non si applica la disciplina di cui all'art. 2, c. 1 D.L. 16/2012. In particolare, la previsione, in presenza di alcuni presupposti di natura sostanziale, intende salvaguardare la scelta operata dal contribuente in buona fede che presenta la comunicazione ovvero assolve l'adempimento richiesto tardivamente, ed è strutturata in modo tale da sanare i soli comportamenti che abbiano prodotto danni per l'erario, nemmeno in termini di pregiudizio all'attività di accertamento
- Agli effetti del presente decreto, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del **reddito effettivo e non di quello concordato**. Il reddito effettivo rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

Commissione degli esperti

Art. 36

- La commissione di esperti di cui all'art. 9-bis, c. 8 D.L. 50/2017 è sentita per il concordato applicabile ai contribuenti ai quali si applicano gli Isa, prima dell'approvazione della relativa metodologia.

Differimento dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato

Art. 37

- I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia, **tenuti a effettuare entro il 30.06.2024 i versamenti** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e di Iva, per il 1° anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, possono provvedervi **entro il 31.07.2024 senza alcuna maggiorazione**.
- Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli Isa o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio (art. 27, c. 1 D.L. 98/2011) nonché quelli che applicano il regime forfetario (art. 1, cc. da 54 a 86 L. 190/2014), anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese (artt. 5, 115 e 116 Tuir).

Termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap e disponibilità dei programmi informatici per gli Isa

Art. 38

- Per il **periodo d'imposta in corso al 31.12.2023**:
 - a) le **persone fisiche e le società o le associazioni** di cui all'art. 6 Dpr 600/1973 presentano la dichiarazione **in via telematica entro il 15.10 dell'anno successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta (**15.10.2024**);
 - b) i **soggetti Ires** presentano la dichiarazione **in via telematica entro il 15° giorno del 10° mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta (**15.10.2024**).
- Per il **periodo d'imposta in corso al 31.12.2024**:
 - a) le **persone fisiche e le società o le associazioni** di cui all'art. 6 Dpr 600/1973 presentano la dichiarazione per il tramite di **un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 15.04 ed il 30.06 dell'anno successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta, ovvero **in via telematica tra il 15.04 e il 30.09 dell'anno successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta;
 - b) i **soggetti Ires** presentano la dichiarazione **in via telematica a partire dal 15.04 dell'anno successivo**, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed **entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta;
 - c) i **sostituti d'imposta**, comprese le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui all'art. 4, c. 1 Dpr 322/1998 presentano **in via telematica la dichiarazione dal 15.04 al 31.10 dell'anno successivo** a quello di riferimento.
- Per il **periodo d'imposta 2024** i programmi informatici relativi agli Isa sono **resi disponibili entro il 15.04 dell'anno successivo** a quello al quale gli stessi sono riferibili.

Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI

Entrata in vigore e decorrenza

Art. 41

- Il D.L. 13/2024 è in vigore **dal 22.02.2024**.
- L'art. 1 si applica con riferimento agli **atti emessi dal 30.04.2024**, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere **dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023**.